



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Mediazione Civile

**Parere e note al testo del DLgs approvato
dal Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2009**

dicembre 2009





A cura della Commissione

Arbitrato e Conciliazione

Presidente

Flavia Silla

Componenti

Jacopo Donatti
Giuseppe Buscema
Marcella Caradonna
Paolo Giorgis
Salvatore Monaco
Angelo Napolitano
Pierluigi Pisani
Carlo Regis
Antonio Tammaro

Segreteria tecnica

Chiara Micarelli

Mandato 2008-2012

Area di delega
Consigliere Delegato
Consiglieri Co-Delegati

Funzioni Giudiziarie
Felice Ruscetta
Marcello Danisi
Massimo Mellacina
Giulia Pusterla



Indice

PREMESSA	4
CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE	5
Regime fiscale	5
Regime Fiscale Indennità	5
Credito di Imposta	6
Organismi di conciliazione	6
Limiti di iscrizione dei conciliatori	6
Procedimento di mediazione	6
Qualifiche del mediatore	7
Aggiornamento	7
Enti Formatori e Formatori	8
Ruolo del Giudice	8
Informazioni al pubblico	8



PREMESSA

Il decreto legislativo n. 150 del 28 ottobre 2009 ha attuato la delega contenuta nella legge di riforma del processo civile (legge n. 69 del 18 giugno 2009) e introduce per la prima volta in Italia una mediazione generalizzata per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal diritto comunitario.

Lo scopo del Legislatore è chiaramente quello di utilizzare la mediazione come strumento deflativo in grado di ridurre in modo significativo il numero di liti gestite dalla giustizia ordinaria.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sin dall'inizio di questo mandato ha sottolineato in più sedi il proprio favore verso questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie auspicando l'introduzione di una normativa che ne prevedesse l'obbligatorietà prima del ricorso alle vie tradizionali.

E', quindi, con estrema soddisfazione che è stata accolta la scelta del Governo (in attuazione della legge 69/09) di prevedere l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per molte aree ad alto grado di litigiosità.

Con queste indispensabili premesse e, quindi, in uno spirito di costruttiva collaborazione, pare opportuno evidenziare alcune riflessioni nate dalla lettura del testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre u.s.

Tali note si auspica possano costituire un utile approfondimento anche in previsione della prossima emanazione dei regolamenti attuativi.



CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE

L'art. 5 dell'attuale testo del decreto indica nel dettaglio tutti i settori per i quali viene introdotta la condizione di procedibilità, ma non prevede la sua estensione alle liti in materia societaria oggetto di precedente normativa di cui si prevede l'abrogazione all'art. 23 del medesimo decreto.

Tale scelta del legislatore non appare condivisibile poiché il tentativo di mediazione nel contesto indicato appare rilevante non solo per valido supporto deflativo, ma anche per una più efficiente gestione dei conflitti in un ambito, la vita delle imprese, a forte impatto sociale.

Per una medesima considerazione appare auspicabile l'estensione della condizione di procedibilità anche in ambiti quali la cessione di azienda, la pubblica amministrazione e l'amministrazione tributaria.

Regime fiscale

Il decreto all'art. 17 indica una serie di incentivi fiscali per le parti che decidano di effettuare un tentativo di conciliazione.

Tali agevolazioni operano quindi a lite insorta.

Si ritiene che creare forme di incentivi anche per coloro che introducano in fase contrattuale la previsione di un tentativo di conciliazione (e quindi a lite non insorta) possa essere un percorso che agevoli la diffusione della cultura della mediazione intervenendo in un momento (quello di stipula dell'accordo) nel quale le parti sono, senza dubbio, in una posizione di cooperazione l'uno verso l'altro.

Tale incentivo potrebbe concretizzarsi nella previsione di un credito di imposta.

Regime Fiscale Indennità

L'art. 17 D.lgs. 28 ottobre 2009 comma 3 prevede che il verbale di accordo sia esente dall'imposta di registro entro i limiti di valore di euro 51.646,00.

Dal dettato legislativo non appare chiaro:

- se, in tal caso, il verbale è esentato dalla registrazione;
- se, comunque, il verbale deve essere registrato ma, al di sotto di tale soglia, non è soggetto ad imposta di registro o se lo è ma in misura fissa.



Credito di Imposta

L'art. 20 D.lgs. 28 ottobre 2009 prevede un credito di imposta per le parti che accedono alla mediazione.

In merito sarebbe opportuno conoscere le modalità operative di certificazione del credito per consentire al contribuente di usufruirne.

In tale ottica un contributo potrebbe essere fornito dagli organismi di conciliazione abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.

Organismi di conciliazione

Il decreto all'art. 16 limita la iscrizione degli organismi ad una preventiva valutazione di serietà ed efficienza verificata da parte e secondo le modalità indicate dal Ministero della Giustizia.

Il regolamento attualmente in vigore previsto nel Decreto Ministeriale 222 del 2004 appare consono ad individuare i requisiti richiesti dal Legislatore.

Tuttavia, per agevolare le sinergie fra diverse professionalità ed anche prendendo atto delle ormai numerose e valide esperienze già presenti sul territorio, si potrebbero ipotizzare percorsi di agevolazione nella realizzazione di Organismi di Conciliazione di emanazione professionale mista (ad esempio, avvocati e dottori commercialisti), eventualmente prevedendo la tenuta di elenchi speciali per materie di competenza.

Limiti di iscrizione dei conciliatori

L'attuale regolamento impone un limite alla iscrizione del conciliatore negli elenchi di più organismi di conciliazione.

Tale vincolo nella operatività della conciliazione societaria è stato in molti casi un ostacolo alla efficienza gestionale degli organismi e non è apparso, in concreto, garanzia di qualità.

Sarebbe quindi opportuno che esso non venisse inserito nei nuovi regolamenti ministeriali.

Procedimento di mediazione

L'art. 11 prevede l'obbligo, per il mediatore, in caso di mancato raggiungimento autonomo delle parti di un accordo, di formulare una proposta di risoluzione della lite.



La “ratio” della norma è, certamente, connessa alla finalità deflativa dello strumento, ma sul piano operativo può sollevare non poche difficoltà poiché tale proposta dovrebbe, inevitabilmente, non essendo stato risolto il conflitto, rientrare in una logica transattiva di valutazione delle posizioni delle parti più che di soddisfazione dei loro interessi.

Sarebbe quindi auspicabile un ritorno alla previsione normativa prevista nella mediazione societaria ove tale alternativa era vincolata alla richiesta congiunta di entrambe le parti.

Ove si voglia proseguire nella scelta optata, sarebbe rilevante chiarire se la proposta debba essere formulata secondo diritto o possa basarsi su un principio di equità.

Qualifiche del mediatore

Per il raggiungimento degli obiettivi deflativi del Legislatore, un ruolo certamente rilevante assume la competenza del mediatore chiamato a svolgere il procedimento.

I parametri attualmente indicati nei vigenti regolamenti non appaiono coerenti con una effettiva professionalità in questa specifica materia.

Si suggerisce, di conseguenza, per l’accreditamento, di prevedere requisiti che maggiormente attestino il percorso formativo e professionale del richiedente l’iscrizione.

Per le caratteristiche della funzione che il nuovo decreto attribuisce ai mediatori e per i profili deontologici che ad essa sono connessi, parrebbe, inoltre, opportuno vincolare l’iscrizione del richiedente alla sua appartenenza ad albi professionali.

Aggiornamento

I regolamenti attualmente in vigore prevedono di fatto che l’iscrizione ed il suo mantenimento siano vincolati a requisiti formali (es. iscrizione da 15 anni all’ordine professionale) o al superamento della valutazione di un corso con determinati contenuti.

In linea con l’orientamento ormai consolidato in relazione allo svolgimento delle libere professioni, si ritiene che nei regolamenti dovrebbe essere inserita anche la previsione di una formazione professionale continua come requisito indispensabile per poter continuare ad essere mediatori ai sensi del decreto oggetto di approfondimento.



E' auspicabile, inoltre, che gli organismi di conciliazione si impegnino a pretendere un aggiornamento da parte dei propri mediatori che non abbiano svolto un determinato numero di mediazioni nell'anno solare precedente.

Enti Formatori e Formatori

In relazione all'area formativa l'esperienza in materia di mediazione societaria ha evidenziato alcune criticità che si ritiene opportuno segnalare.

In particolare i parametri indicati per poter essere docenti abilitati non paiono coerenti con la erogazione effettiva di una formazione di qualità.

In questa area si recepiscono totalmente i contenuti del documento predisposto dal Tavolo di coordinamento degli enti formatori istituito presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ruolo del Giudice

Nel decreto in più punti viene correttamente individuato il giudice togato quale figura di rilievo nell'incentivare la diffusione della cultura della mediazione anche durante il rito civile.

In questa ottica si potrebbero ipotizzare percorsi formativi ed altre iniziative specificatamente volte a sensibilizzare la magistratura sulle potenzialità dello strumento proposto.

Informazioni al pubblico

L'art. 21 prevede la pianificazione di campagne volte alla divulgazione al pubblico di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Nella certezza della crescita culturale e dei benefici sociali che una vasta diffusione della mediazione può comportare per il nostro Paese, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dichiara la propria disponibilità a collaborare in modo fattivo nella realizzazione di quanto previsto nel citato articolo.